



REGOLAMENTO DI COORDINAMENTO, INDIRIZZO E CONTROLLO DELLA FASE CONGRESSUALE

Approvato dal Consiglio Direttivo Confederale il 20-3-2026

Articolo 1 - Emanazione Regolamento e calendario

1. Il presente Regolamento è emanato da Consiglio Direttivo Confederale in attuazione dell'articolo 12 comma 6 dello Statuto.
2. Ogni Organizzazione costituente, equiparata o Organizzazione Sindacale aderente provvede ad emanare a sua volta, attraverso il proprio organismo deliberante (Consiglio Nazionale o Territoriale), il proprio Regolamento congressuale in coerenza con il presente Regolamento, lo Statuto e i restanti Regolamenti Confederali, trasmettendolo alla Segreteria Congressuale Confederale trenta giorni prima dell'inizio della fase congressuale.
3. I Congressi dovranno svolgersi sulla base del percorso indicato nel presente Regolamento e percorsi congressuali differenti, determinati da specifici assetti organizzativi, funzionali e di rappresentanza, dovranno essere dettagliatamente precisati nei rispettivi Regolamenti congressuali e, in ogni caso, dovranno essere conformi alle norme statutarie e regolamentar della Confederazione.
4. La Fase Congressuale che porterà al rinnovo degli Organismi di tutte le Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti, e successivamente degli Organismi della Confederazione si svolgerà nel periodo indicato con delibera della Segreteria Generale Confederale.

Articolo 2 - Delegati

1. I delegati dei congressi delle Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti vengono eletti in proporzione agli iscritti. Il loro numero è determinato secondo il quoziente di rappresentatività previsto dai relativi Regolamenti congressuali.
2. Hanno diritto a partecipare ai Congressi delle Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti i delegati eletti dai Congressi intermedi previsti dai rispettivi Regolamenti come risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il Congresso è l'assemblea plenaria di tutti gli iscritti, pertanto ogni Organizzazione costituente, equiparata o Organizzazione Sindacale aderente deve agevolare la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto secondo il calendario definito dalla Segreteria Generale Confederale ripartito tra Sedi Territoriali confederali e Federazioni di categoria.
4. I Congressi sono validi quando siano presenti almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto. Le decisioni congressuali sono adottate a maggioranza dei delegati partecipanti tranne per quanto riguarda le modifiche allo Statuto che sono adottate con voto favorevole di almeno due terzi dei delegati aventi diritto (quorum deliberativo), o superiore se previsto dai rispettivi Statuti.
5. È considerata presenza anche la partecipazione tramite piattaforma on line a patto che sia registrata, messa a disposizione degli organismi di controllo e conservata fino a tre mesi dopo la fine della fase congressuale

Articolo 3 - Segreteria Congressuale Confederale



1. Dopo l'avvio della Fase Congressuale, la Segreteria Generale Confederale nomina una Segreteria Congressuale confederale, composta da tre membri titolari e due supplenti, di cui uno con funzioni di coordinatore.
2. La Segreteria congressuale ha il compito di:
 - a) Validare le documentazioni relative ai Congressi delle Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti, tra cui gli specifici Regolamenti congressuali adottati, ed il verbale definitivo per la elezione degli organismi;
 - b) Proporre un fac simile di modulistica necessaria per lo svolgimento dei Congressi.
3. Le riunioni e l'ordine dei lavori della Segreteria congressuale confederale vengono fissati dal coordinatore.
4. I delegati possono partecipare al Congresso previa verifica della regolare posizione contributiva della Organizzazione costituente, equiparata o Organizzazione Sindacale aderente di appartenenza, anche riguardo il tesseramento verso la Confederazione. Al fine della regolare certificazione delle iscrizioni, e della relativa quota di tesseramento confederale, sono validi esclusivamente i tabulati rilasciati dalle Amministrazioni pubbliche o Enti privati rilevanti la consistenza associativa al 31 dicembre dell'anno precedente i Congressi ed ancora in essere per tutta la fase congressuale. Non è ammesso il voto per delega.

Articolo 4 - Congresso

1. L'ordine del giorno del Congresso deve comprendere i seguenti punti:
 - a) elezione della Presidenza e della Segreteria congressuale;
 - b) elezione delle Commissioni e dei rispettivi Presidenti e Vice Presidenti: I) Commissione Verifica Poteri; II) Commissione modifiche Statuto; III) Commissione Elettorale; IV) Commissione per le Mozioni;
 - c) elezione degli Scrutatori;
 - d) relazione della Segreteria Generale uscente;
 - e) elezione degli organi previsti;
 - f) relazione del Collegio dei revisori.
2. Il Congresso è dichiarato aperto dal Segretario Generale uscente si svolge sulla scorta dell'Ordine del Giorno proposto.

Articolo 5 - Presidente del Congresso

1. Il Presidente del Congresso:
 - a) Riceve l'elenco nominativo dei delegati partecipanti al Congresso.
 - b) Dirige i lavori del Congresso, apre e chiude la seduta, dirige la discussione, concede e toglie la parola, mantiene l'ordine esercitando eventualmente i poteri del richiamo anche a mezzo dei membri dell'Ufficio di Presidenza, indice le votazioni e ne proclama il risultato.
 - c) Vigila sull'attività delle Commissioni impartendo istruzioni e direttive.
 - d) Decide sulle questioni procedurali contestate.



Articolo 6 - Commissioni

Il Congresso nomina, per il corretto svolgimento delle votazioni, i seguenti organismi:

- a) La Commissione per le modifiche dello Statuto,
- b) La Commissione per le delibere e le mozioni,
- c) La Commissione per la verifica dei poteri,
- d) La Commissione elettorale.

Le commissioni sono composte di almeno tre membri che eleggono, tra loro, un Presidente.

Articolo 7 - Commissione modifiche dello Statuto

1. La Commissione modifiche dello Statuto ha il compito di verificare l'ammissibilità delle proposte di modifica dello Statuto. In ogni caso la Commissione dovrà valutare le proposte di modifica perlomeno riguardo i seguenti principi:
 - a) Devono essere compatibili con la normativa vigente civile, penale amministrativa e fiscale;
 - b) Devono essere compatibili con le norme statutarie e regolamentari della Confederazione;
 - c) Non devono mettere in pericolo la funzionalità della struttura.
2. Le proposte di modifica dello Statuto vengono sottoposte alla Commissione per le modifiche dello Statuto e, se ammesse, vengono sottoposte all'esame e all'approvazione del Congresso.
3. Le proposte di modifica sono votate singolarmente e approvate a maggioranza qualificata dei delegati accreditati, fatta salva l'approvazione definitiva dell'intero testo.
4. Sulle proposte di modifica dello Statuto si procede a votazione dopo un intervento contro e uno a favore, ove richiesto.

Articolo 8 - Commissione per le delibere e le mozioni

1. La Commissione per le delibere e le mozioni riceve le proposte di delibera e di mozione e, se le ritiene ammissibili, le trasmette al Presidente che le pone in discussione e, successivamente, le mette in votazione.
2. Se non le ritiene ammissibili ne motiva la inammissibilità per iscritto. Sia le mozioni ritenute ammissibili che quelle inammissibili sono allegate al verbale del Congresso.

Articolo 9 - Commissione Verifica Poteri

1. La Commissione Verifica Poteri ha il compito di predisporre, in duplice copia, l'elenco dei delegati ammessi alle votazioni con i poteri di voto per ogni partecipante.
2. Tale elenco, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, deve essere consegnato al Presidente del Congresso.
3. Al fine di cui sopra, alla commissione verifica poteri saranno consegnati:
 - a) L'elenco alfabetico dei delegati al Congresso;
 - b) I verbali di elezione dei delegati al Congresso



Articolo 9 - Commissione Elettorale

La Commissione elettorale riceve, entro il termine stabilito dal Presidente del Congresso, le liste delle candidature proposte per gli organismi elettivi previsti dello Statuto e la registrazione della partecipazione dei delegati tramite piattaforma on line.

Art.10 - Presentazione delle liste

1. Si può sottoscrivere una sola lista di candidati per ogni organismo e ci si può candidare in una sola lista.
2. Per quando riguarda le candidature ai Collegi, la lista dei candidati a titolare e quella dei candidati a supplente, ai fini del risultato elettorale per liste contrapposte, sono da considerarsi separate.
3. Le liste debbono essere presentate separatamente, sottoscritte da almeno il 20% dei delegati aventi diritto e devono prevedere, per ognuna, i candidati degli organismi da eleggere.
4. Se sono state presentate più liste, i presentatori delle stesse fungono da rappresentanti di lista che entrano a far parte della Commissione Elettorale come osservatori.
5. Ove si presentassero due o più liste per uno stesso organismo si dovrà procedere per elezione con il metodo delle liste contrapposte. Chi si candida per uno degli incarichi non può candidarsi per un altro.
6. La Commissione Elettorale redige un verbale delle operazioni di controllo ed accettazione delle liste presentate.

Art.11 - Procedure di voto e proclamazione eletti

1. Una volta concluse le formalità relative alla presentazione ed alla accettazione delle liste, la Commissione Elettorale costituisce il seggio elettorale dotandosi di:
 - a) Un sufficiente numero di copie dell'elenco degli aventi diritto al voto;
 - b) Un sufficiente numero di schede per la votazione per ogni organismo da eleggere;
 - c) Un sufficiente numero di urne elettorali costruite in modo da garantire la regolarità delle votazioni.
2. Contestualmente all'insediamento del seggio la Commissione Elettorale stabilisce l'orario di apertura e chiusura del seggio e la comunica al Presidente del Congresso affinché lo annunci ai delegati.
3. Le schede debbono riportare le liste presentate ed accettate, con l'indicazione in ciascuna del numero d'ordine di presentazione e del cognome e nome dei candidati.
4. Il Presidente della commissione elettorale deve procedere a convalidare tutte le schede ricevute apponendo sulla parte esterna delle stesse la sua firma e degli altri due membri.
5. Nel seggio sono ammessi al voto solo gli aventi diritto, uno per volta, dopo la relativa identificazione tramite documento personale di riconoscimento. Il voto deve essere espresso mediante segno di croce sul numero d'ordine della lista prescelta. Il votante deve restituire la scheda opportunamente ripiegata ad un membro del seggio, che in sua presenza la introduce nell'urna facendo annotare l'avvenuta votazione. I Delegati presenti tramite piattaforma on line esprimono il loro voto tramite e-mail da inviare al presidente della Commissione elettorale.
6. Trascorso il tempo stabilito si dà luogo ad uno scrutinio, separato per ogni organismo da eleggere. Il presidente della commissione elettorale procede allo spoglio delle schede ed alla lettura dei voti, il cui



computo viene effettuato su due copie dell'elenco degli aventi diritto al voto. I due risultati dovranno essere uguali. Se vi sono contestazioni, sentiti anche i rappresentanti di lista, si decide a maggioranza dei voti dei membri della Commissione Elettorale. In caso di parità decide il voto del presidente.

7. Ultimato lo spoglio delle schede e riscontrata l'esattezza dei risultati del computo, il seggio deve procedere al riepilogo del numero degli aventi diritto al voto, delle schede ricevute, di quelle consegnate, del numero dei votanti e delle schede valide, nulle, bianche e non utilizzate nonché ai voti conseguiti da ogni lista presentata, per ogni organismo da eleggere.
8. La Commissione Elettorale, tranne che per la elezione del Segretario Generale, procede alla assegnazione dei posti alle singole liste per ogni organismo da eleggere tramite il metodo delle liste contrapposte eseguendo il calcolo del quoziente elettorale, che si ottiene dividendo il totale dei voti validi per il numero dei componenti degli organi da eleggere. Ogni lista ottiene tanti posti per quante volte il quoziente elettorale è contenuto interamente nel numero dei voti ottenuti. I posti eventualmente non assegnati vengono attribuiti proporzionalmente alle liste che hanno ottenuto maggiori resti. A parità di resti, il posto viene attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
9. Alla fine di queste operazioni, la Commissione elettorale trasmette i risultati delle votazioni, per ogni organismo da eleggere, alla Presidenza del Congresso che proclama all'assemblea dei delegati i nomi degli eletti.

Articolo 12 - Verbale congressuale

1. A cura dell'Ufficio di Presidenza viene redatto il verbale del Congresso, contenente il resoconto sommario dei lavori e l'indicazione delle deliberazioni adottate; al verbale deve essere allegato l'elenco dei delegati partecipanti e i verbali delle Commissioni di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.
2. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e ne viene inviata copia alla Commissione Elettorale Confederale. La copia deve essere autenticata da Presidente, contenere tutti gli allegati, ed inviata entro 15 giorni dal termine del Congresso, alla Commissione Elettorale Confederale tramite pec o mezzo posta raccomandata a/r che dovrà validarla entro 7 giorni dalla ricezione dandone comunicazione al Presidente del Congresso. La documentazione è spedita a cura e sotto la responsabilità del Presidente del Congresso e, successivamente, resta in custodia del Segretario Generale eletto fino al Congresso successivo.

Articolo 13 – Conformità al GDPR nelle procedure congressuali.

1. Le procedure per la gestione degli elenchi dei delegati (Art. 5.1.a, Art. 9.1, Art. 9.3.a, Art. 11.1.a, Art. 12.1), dei verbali (Art. 9.3.b, Art. 10.6, Art. 12), delle candidature (Art. 10) e delle votazioni (Art. 11) devono essere scrupolosamente conformi al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Ciò include in particolare gli aspetti relativi all'informativa sul trattamento dei dati personali, al consenso, alle misure di sicurezza necessarie e ai termini di conservazione dei dati stessi.



Articolo 14 – Requisiti per l’assunzione di incarichi dirigenziali

1. L’assunzione di incarichi dirigenziali confederali, federali e territoriali presuppone la conoscenza dell’assetto statutario, regolamentare e organizzativo della Confederazione, nonché la consapevolezza delle responsabilità connesse all’esercizio delle funzioni.
2. Tale consapevolezza si sviluppa attraverso la partecipazione ai percorsi di formazione dirigenziale e organizzativa promossi dalla Confederazione, in coerenza con le finalità previste dallo Statuto.
3. L’incarico dirigenziale implica l’accettazione delle regole e delle responsabilità previste dallo Statuto, dai Regolamenti confederali e dai modelli organizzativi adottati.
4. La disponibilità ad assumere tali responsabilità costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell’incarico.

Articolo 15 – Formazione e partecipazione organizzativa

1. La partecipazione ai percorsi di formazione e aggiornamento dirigenziale promossi dalla Confederazione costituisce parte integrante dell’assunzione e dello svolgimento degli incarichi, ed è finalizzata a garantire coerenza organizzativa, qualità delle decisioni e responsabilità nell’azione sindacale.
2. Tali percorsi non hanno carattere selettivo o certificativo, ma rappresentano uno strumento di accompagnamento e rafforzamento delle competenze necessarie all’esercizio delle funzioni dirigenziali.

Articolo 16 – Riconoscimento confederale degli incarichi

1. Gli incarichi dirigenziali eletti nell’ambito delle strutture territoriali e delle Federazioni di categoria, nel rispetto della loro autonomia statutaria e regolamentare, sono riconosciuti dalla Confederazione ai fini dell’esercizio delle funzioni confederali secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. Il riconoscimento confederale degli incarichi è condizione necessaria per l’esercizio di funzioni che comportino rappresentanza, partecipazione decisionale, sottoscrizione di atti o assunzione di responsabilità a livello confederale.
3. Il riconoscimento di cui al comma 2 presuppone il possesso dei requisiti di cui agli articoli 14 e 15 del presente Regolamento.
4. In assenza del riconoscimento confederale, il segretario eletto conserva piena validità ed efficacia nell’ambito della struttura che lo ha espresso, restando escluso dall’esercizio delle funzioni di competenza confederale.

Articolo 17 – Ambito di efficacia degli incarichi dirigenziali

1. L’esercizio degli incarichi dirigenziali si esplica entro l’ambito di efficacia corrispondente al livello organizzativo per il quale è stato conferito e riconosciuto.
2. Le funzioni di livello confederale, incluse la partecipazione agli organismi confederali, la rappresentanza istituzionale, la sottoscrizione di atti che impegnano la Confederazione e l’accesso



ai processi decisionali confederali, sono riservate ai dirigenti in possesso del riconoscimento confederale di cui all'articolo 16.

3. L'assenza del riconoscimento confederale non incide sulla legittimità dell'elezione né sull'esercizio delle funzioni interne alla struttura territoriale o di categoria di appartenenza.
4. Il presente articolo dà attuazione ai principi di responsabilità, omogeneità organizzativa e consapevolezza statutaria previsti dallo Statuto confederale.

Articolo 18 – Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano all'intera fase congressuale 2026 e alle successive, salvo modifiche deliberate dagli organismi competenti.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti confederali vigenti.